NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO, DI PATRONATI, DI PREVIDENZA PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

Art. 5

Proroga di interventi a sostegno del salario

All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1994" e "la somma di lire 16,5 miliardi";

b) al comma 17 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di ulteriori sei mesi";

c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di ulteriori sei mesi";

d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994". Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilita' relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente gia' riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attivita'. All'onere derivante per l'anno 1994 dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 99.500 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 12 agosto 1994, non più in vigore dal 11 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali
Estremi	Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-collocamento-di-patronati-di-previdenza-per-gli/art-5-proroga-di-interventi-a-sostegno-del-salario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it